

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEI PAESI BASSI SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DEGLI UFFICIALI DI COLLEGAMENTO PRESSO L'UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (EUROPOL), EFFETTUATO A ROMA IL 22 MARZO 1999 (6223)

(A.C. 6223 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL), effettuato a Roma il 22 marzo 1999.

(A.C. 6223 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

(A.C. 6223 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 FEBBRAIO 2001, N. 17, RECANTE INTERVENTI PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AL 31 DICEMBRE 1999, NONCHÈ PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (7623)

(A.C. 7623 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data dei 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza per-

manente indicata al comma 1, sono stabiliti:

a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;

b) le modalità di individuazione del disavanzo relativo al periodo 1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni;

c) le modalità di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;

d) le modalità di finanziamento del residuo disavanzo;

e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonché di quelli relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione di future erogazioni e contestualmente riassegnata per le finalità del presente decreto.

4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal presente decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale, stabilita con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato.

L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità.

Conseguentemente la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è sostituita dalla seguente:

« Tabella A - DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI

Direttore	1
Personale di ruolo	50
Personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato	30 ».

2. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme: sul funzionamento degli organi, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.

3. Gli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.

4. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A
(prevista dall'art. 1)

RIPIANO DISAVANZI SANITÀ

(in miliardi)

REGIONI	Acconto sul ripiano disavanzi al 31 dicembre 1994	Acconto sul ripiano disavanzi anni 1995-1999	Totale acconti da erogare
	(1)	(2)	(3)
Piemonte	0	423	423
Lombardia	86	831	917
Veneto	92	464	556
Friuli-V. Giulia	10	1	11
Liguria	95	190	285
E. Romagna	220	500	720
Toscana	119	317	436
Umbria	10	59	69
Marche	39	163	202
Lazio	385	825	1.210
Abruzzo	1	117	118
Molise	3	26	29
Campania	244	499	743
Puglia	190	331	521
Basilicata	0	43	43
Calabria	79	200	279
Sicilia	102	170	272
Sardegna	21	145	166
TOTALE	1.696	5.304	7.000

(A.C. 7623 - Sezione 2)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , in conformità con l'accordo fino alla fine del comma.

1. 4. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, dopo le parole: data di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.

1. 16. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: indicata al comma 1 con le seguenti: per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 5. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e l'importo a carico dello Stato.

1. 6. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la somma di tale importo a carico dello Stato con l'importo a carico dello Stato di cui alla lettera a) non potrà superare i 16.000 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

1. 2. Possa.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: erogazione dell'importo aggiungere le seguenti: , da effettuarsi perentoriamente entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,

1. 8. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: erogazione dell'importo aggiungere le seguenti: , da effettuarsi entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,

1. 7. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: erogazione dell'importo aggiungere le seguenti: , da effettuarsi perentoriamente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,

1. 9. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4.

1. 10. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1. 3. Possa.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1. 11. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ad erogare alle regioni aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge,

1. 13. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La liquidazione del saldo è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d).

1. 15. Governo.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: bilancio triennale *aggiungere le seguenti:* 2001-2003.

1. 14. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 1.
DEL GOVERNO

All'emendamento 1. 1, comma 4-bis, dopo le parole: di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

0. 1. 1. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Teresio Delfino, Cutrufo, Volonté, Grillo, Tassone.

(Approvato)

All'emendamento 1. 1, comma 4-ter, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:* e le province autonome di Trento e Bolzano.

0. 1. 1. 1. Teresio Delfino, Tassone, Volonté, Cutrufo, Grillo.

(Approvato)

All'emendamento 1. 1, sopprimere il comma 4-quater.

0. 1. 1. 2. Teresio Delfino, Tassone, Volonté, Cutrufo, Grillo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 febbraio 2001, sono tenute a trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati relativi ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rilevati attraverso un modello da adottarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. Con lo stesso decreto ministeriale vengono anche stabiliti i tempi e le modalità per l'invio del predetto modello.

4-ter. Ai fini della verifica degli effettivi andamenti della spesa sanitaria, le regioni, nel trasmettere al Ministero della sanità i dati relativi ai costi aziendali, evidenziano separatamente le poste relative alle valutazioni di fine esercizio.

4-quater. Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno.

1. 1. Governo.

(Approvato)

ART. 2.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.15
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 2. 15, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: , in particolare per quanto concerne *fino a:* risorse finanziarie necessarie e disponibili,

0. 2. 15. 1. Cè, Dalla Rosa.

All'emendamento 2. 15, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta unità con le seguenti: quaranta unità.

0. 2. 15. 4. Cè, Dalla Rosa.

All'emendamento 2. 15, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta unità con le seguenti: sessanta unità.

0. 2. 15. 2. Cè, Dalla Rosa.

All'emendamento 2. 15, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta unità con le seguenti: cinquantacinque unità.

0. 2. 15. 3. Cè, Dalla Rosa.

All'emendamento 2. 15, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: cinquanta unità.

0. 2. 15. 5. Cè, Dalla Rosa.

All'emendamento 2. 15, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: quaranta unità.

0. 2. 15. 6. Cè, Dalla Rosa.

All'emendamento 2. 15, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a condizione, in quest'ultimo caso, che la legislazione vigente consenta tale contratto a termine a fronte dell'effettivo lavoro svolto.

0. 2. 15. 7. (ex 2. 1.) Possa.

All'emendamento 2. 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali contratti a termine sono da chiudersi improvvisamente entro il 31 dicembre 2003.

0. 2. 15. 8. (ex 2. 2.) Possa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 5. Per consentire all'agenzia di far fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato. L'agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità ».

2. 15. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , in particolare per quanto concerne fino a: risorse finanziarie necessarie e disponibili,

2. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta unità con le seguenti: quaranta unità.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, capoverso « tabella A », sostituire la parola: 50 con la seguente: 40.

2. 6. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta unità con le seguenti: sessanta unità.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, capoverso « tabella A », sostituire la parola: 50 con la seguente: 60.

2. 5. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta unità con le seguenti: cinquantacinque unità.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, capoverso « tabella A », sostituire la parola: 50 con la seguente: 55.

2. 4. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: cinquanta unità.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, capoverso « tabella A », sostituire la parola: 30 con la seguente: 50.

2. 8. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: quaranta unità.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, capoverso « tabella A », sostituire la parola: 30 con la seguente: 40.

2. 7. Cè, Dalla Rosa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 16.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 2. 16, comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: , articolando quello di ruolo fino alla fine del periodo.

0. 2. 16. 1. Cè, Dalla Rosa.

All'emendamento 2. 16, comma 2, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

0. 2. 16. 2. Cè, Dalla Rosa.

All'emendamento 2. 16, comma 2, capoverso, secondo periodo sostituire le parole: venticinque per cento con le seguenti: trenta per cento.

0. 2. 16. 3. Cè, Dalla Rosa.

All'emendamento 2. 16, comma 2, capoverso, secondo periodo sostituire le parole: venticinque per cento con le seguenti: venti per cento.

0. 2. 16. 4. Cè, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Regolamento di organizzazione e funzionamento) — 1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme: sul funzionamento degli organi, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio.

2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, le parole: »secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266« sono so-

stituite dalle seguenti: »secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 2 è abrogato.

2-quater. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti di ruolo dirigenziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, introdotto dal comma 2 del presente articolo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali può avvalersi delle graduatorie relative ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero della sanità.

2. 16. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , articolando quello di ruolo fino alla fine del periodo.

2. 9. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 10. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: venticinque per cento con le seguenti: trenta per cento.

2. 12. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: venticinque per cento con le seguenti: venti per cento.

2. 11. Cè, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 3.

2. 14. Cè, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una volta sola ».

2. 17. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, premettere le parole: Al'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5.

2. 18. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Ai procedimenti in corso per la dichiarazione dello stato di adotta-bilità disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, non si applicano disposizioni processuali modificative, contestuali o successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 018. Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 22 del regio decreto legge 14 dicembre 1933, n.1773, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 244, sono aggiunte, in fine, le

parole: «raggiungibili con correzione ottica, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie».

2. 01. Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, lettera g), della legge 24 marzo 1967, n. 396, ai biologi iscritti all'albo professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione».

2. 02. Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Il servizio reso da personale laureato a incarico professionale presso il Ministero della sanità è valutato per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai rispettivi profili professionali indetti dal Ministero della sanità o altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso il Servizio sanitario nazionale, nella misura equivalente all'80 per cento del punteggio considerato per il servizio reso a rapporto di lavoro subordinato.

2. 03. Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. L'applicazione dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, si intende riferita a diplomi e attestati conseguiti a compimento di corsi attivati sino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge.

2. 05. Giacalone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 29 di-

cembre 2000, n. 401, si applicano anche ai concorsi banditi in attuazione dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

2. 06. Giacalone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al fine di potenziare le sperimentazioni già previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le stesse devono intendersi riferite a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il Ministero della sanità.

2. 08. Giacalone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«ART. 2-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, le parole: »di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256« sono sostituite dalle seguenti: »di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

2. 09. Giacalone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. A supporto delle professioni sanitarie della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituita la specifica figura professionale di massofisioterapista, il cui ambito di competenza e percorso formativo sono individuati con decreto del Ministro della sanità.

2. 010. Giacalone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«ART. 2-bis. — 1. Al decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, l'articolo 2-ter è soppresso.

2. 014. Testa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475 così come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, la lettera *d*) è sostituita dalle seguenti:

d) a mezzo di società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 113, lettere *e*) e *f*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti;

e) a mezzo di società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 113, lettere *e*) e *f*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 tra il comune e i farmacisti iscritti all'albo professionale, che non siano titolari di farmacia, qualora non sia possibile la costituzione delle società di cui alla lettera *d*).

* 2. 012. Lucchese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475 così come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, la lettera *d*) è sostituita dalle seguenti:

d) a mezzo di società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 113, lettere *e*) e *f*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti;

e) a mezzo di società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 113, lettere *e*) e *f*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 tra il comune e i farmacisti iscritti all'albo professionale, che non siano titolari di farmacia, qualora non sia possibile la costituzione delle società di cui alla lettera *d*).

* 2. 013. Possa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475, così come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, alla lettera *d*), è sostituita dalle seguenti:

d) a mezzo di società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 113, lettere *e*) e *f*) , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società, cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti;

e) a mezzo di società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 113, lettere *e*) e *f*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune e i farmacisti iscritti all'Albo professionale, che non siano titolari di farmacia, qualora non sia possibile la costituzione delle società di cui alla lettera *d*).

* 2. 017. Testa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di albi professionali) — 1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sono istituiti gli albi professionali per i profili individuati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché i relativi Ordini e Federazioni nazionali degli ordini, ai quali si applica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni. Il predetto decreto ministeriale prevede anche la riorganizzazione degli Ordini prevedendo, per ognuna delle aree delle professioni sanitarie individuate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'istituzione di un unico Ordine nazionale comprensivo degli albi professionali corrispondenti agli specifici profili di ciascun'area, mentre per le professioni di cui all'articolo 1 della citata legge 251 del 2000 sono confermati i preesistenti albi i cui collegi assumono la denominazione di Ordini provinciali degli infermieri e degli infermieri pediatrici e di Ordini provinciali delle ostetriche, la denominazione delle relative Federazioni nazionali è conseguentemente modificata.

2. La Federazione dei Collegi dei tecnici di radiologia sanitaria medica confluisce nella Federazione degli Ordini dei tecnici sanitari.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione degli albi professionali previsti dal presente articolo, e dei relativi Ordini e Federazioni nazionali degli ordini, si fa fronte attraverso i contributi versati dagli iscritti.

2. 011. Giacalone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le parole: « Detti oneri non possono riguardare medici generici » sono soppresse.

2. All'articolo 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle ipotesi in

cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in »note« a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le »note« predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione della »nota di riferimento« ».

3. In caso di decesso dell'assistito la revoca dall'elenco del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta può essere operata d'ufficio su indicazione dell'anagrafe o su certificazione del medico convenzionato nel cui elenco è iscritto. In entrambi i casi l'Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la revoca per decesso entro un anno dall'evento. Gli effetti economici della revoca, che decorrono di norma dal giorno del decesso, non possono essere estesi a più di dodici mesi antecedenti il giorno della comunicazione dell'Azienda al medico.

2. 07. Giacalone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Gli accordi collettivi nazionali previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono immediatamente esecutivi dopo la firma tra parte pubblica e parte sindacale alla quale si giunge con l'esperimento della seguente procedura: le intese siglate con la parte sindacale sono inviate al Governo ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, che si esprime, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro i quindici giorni successivi, in senso positivo o negativo. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata; l'autorizzazione è comunque sottoposta al controllo della Corte dei conti, che certifica l'attendibilità dei costi quantificati e le loro

compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; la Corte dei conti delibera la quantificazione dei costi contrattuali entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.

2. 04. Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Nelle more dell'approvazione di una legge di riforma del settore farmaceutico, le farmacie di cui sono titolari i comuni devono essere gestite, pena la decadenza dell'autorizzazione, mediante la diretta partecipazione del comune, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

a) in economia;

b) a mezzo di un'azienda speciale il cui direttore generale sia un farmacista iscritto all'albo professionale;

c) a mezzo consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo società di capitali costituite tra il comune ed i farmacisti che, al momento della costituzione della società prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità;

e) a mezzo di società di capitale costituite tra comune ed i farmacisti iscritti all'albo professionale della provincia di cui il comune ha sede.

2. 015. Testa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma del servizio farmaceutico, i comuni mantengono la partecipazione di controllo nel capitale delle società derivanti da trasformazione delle aziende speciali di cui all'articolo 9, primo comma, lettera b), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

2. 016. Testa.

(A.C. 7623 — sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle norme tese a garantire la funzionalità dell'agenzia per i servizi sanitari regionali, a chiarire che detta agenzia non opera esclusivamente a supporto del Ministero della sanità, ma anche delle regioni.

9/7623/1. Battaglia.

DISEGNO DI LEGGE: S. 5005 — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 FEBBRAIO 2001, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA (APPROVATO DAL SENATO) (7697)

(A.C. 7697 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizioni relative al personale docente).

1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti attualmente occupati, fino al termine delle attività didattiche, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il predetto personale, ove abbia titolo alla supplenza annuale in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti, viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.

2. Il personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei provveditori agli studi, per l'anno scolastico 2000-2001, è assunto fino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale fine i provveditori agli studi predispongono un apposito piano di utilizzazione. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti è riconosciuto ai fini giuridici.

3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di servizio sia cessato prima della data di entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie concorsuali o permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, il periodo intercorrente tra la data di cessazione e il termine delle attività didattiche viene considerato come servizio prestato ai fini giuridici.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono utilizzare le

graduatorie di istituto, per il conferimento di supplenze brevi, esclusivamente in mancanza di personale docente assunto ai sensi del comma 2.

5. Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, è prorogato al 30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000, la sede di titolarità è assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001-2002. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, con proprio decreto, il termine del 30 giugno 2001 qualora motivi di eccezionale gravità non abbiano consentito l'approvazione delle specifiche graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

6. Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001, relative ai concorsi per titoli ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, le cattedre ed i posti vacanti e disponibili dal 1° settembre 2000, nei limiti previsti dal contingente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2001.

7. Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7697 - Sezione 2)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni relative al personale docente).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività didattiche aggiungere le seguenti: dell'anno scolastico 2000-2001.

1. 10. Michielon.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sino al termine aggiungere le seguenti: delle attività didattiche.

1. 11. Michielon.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in corso.

1. 12. Michielon.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 2000-2001.

1. 13. Michielon.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il personale docente aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.

1. 20. Gazzara.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il personale docente, che non risulta in servizio aggiungere le seguenti: sulla base delle graduatorie concorsuali o permanenti.

1. 21. Gazzara.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in con le seguenti: ma che occupa nelle graduatorie permanenti una.

1. 14. Michielon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al termine delle lezioni con le seguenti: in base alla posizione occupata nella graduatoria fino al 30 giugno 2001 o fino al 31 agosto 2001.

1. 2. Lenti, Cangemi.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 3. Lenti, Cangemi.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: soltanto nei casi in cui il personale docente non abbia rifiutato l'utilizzazione di cui al presente comma.

1. 15. Michielon.

Al comma 3, sopprimere le parole da: ovvero venga a cessare fino a: il 31 agosto 2000.

1. 4. Lenti, Cangemi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 marzo 1988, n. 140, convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dall'amministrazione entro la data dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 140 del 1988, sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data del decreto-legge n. 140. Essi vengono fatti salvi perché provvedimenti di inquadramento già adottati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto.

1. 1. Teresio Delfino, Cutrufo, Sanza.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di rifiuto da parte del personale docente, il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti non è riconosciuto ai fini giuridici.

1. 16. Michielon.

Al comma 5, premettere le parole: Solo per le province nelle quali non siano state ultimate le operazioni relative ai corsi di cui all'ordinanza ministeriale n. 33 del 2000.

1. 9. Colucci.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora sussistano motivi di eccezionale gravità che ne impediscano il rispetto.

1. 17. Michielon.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 5.** Lenti, Cangemi.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 8.** Colucci.

Al comma 5, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

1. 18. Michielon.

Al comma 6, sopprimere le parole: , approvate anche successivamente al 30 giugno 2001.

1. 19. Michielon.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al personale assunto temporaneamente dai dirigenti scolastici sui posti vacanti e disponibili, di competenza dei Provveditorati agli studi e confermati ai sensi del presente decreto fino al termine delle attività didattiche o al 31 agosto 2001, vanno riconosciuti con carattere retroattivo tutti i benefici contrattuali riguardanti le assenze per malattia o infortunio, il compenso individuale accessorio o il *bonus* fiscale liquidato a tutto il personale dipendente.

1. 6. Lenti, Cangemi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (*Disposizioni relative al personale ausiliario, tecnico e amministrativo - A.T.A.*). — 1. I lavoratori occupati per almeno due anni in società a prevalente capitale pubblico appaltatrici di servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche statali possono essere iscritti nelle graduatorie permanenti del personale ausiliario della scuola per l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli provinciali dei collaboratori scolastici, in relazione alle disponibilità di posti stabilite annualmente, a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

1. 01. Cerulli Irelli.

(A.C. 7697 - Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 5005, di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001 n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola;

tenuto conto della previsione normativa del decreto-legge n. 16 del 2001 e, in particolare, della evidente esigenza di ga-

rantire la continuità didattica potenzialmente pregiudicata — soprattutto in determinate zone — dall'inserimento di nuovi docenti aventi diritto in sostituzione del personale supplente impegnato per buona parte dell'anno scolastico;

ritenuta la necessità di garantire altresì i docenti che, pur avendo titolo al subentro nel posto, vengono assunti fino al termine delle elezioni ma utilizzati per esigenze di supplenze brevi;

rilevato che la dicitura « non risulta in servizio » (articolo 1, comma 2) si potrebbe prestare ad interpretazioni pregiudizievoli per i docenti che la norma intende tutelare;

impegna il Governo

a non escludere dall'applicazione del comma 2 il personale docente che inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile al fine del conferimento delle supplenze, alla data di entrata in vigore del decreto risulti in servizio a titolo di supplenza temporanea.

9/7697/1. Gazzarra, Michielon, Sestini, Aprea, Teresio Delfino.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 10 marzo 1997 ha decretato la soppressione dei corsi di studio ordinari dell'istituto magistrale e che di conseguenza — a partire dal prossimo anno scolastico — sembrerebbero venire meno le condizioni che hanno consentito agli studenti dell'indirizzo socio-psico-pedagogico Brocca di frequentare le lezioni facoltative di strumento musicale;

ritenuta necessaria l'emanazione, da più parti sollecitata, di un provvedimento che consenta agli alunni degli indirizzi pedagogico-sociale e delle scienze sociali di continuare a frequentare le lezioni di strumento musicale;

valutato che tale provvedimento conseguirebbe il duplice, importante, obiettivo

di consentire agli studenti di poter continuare ad avvalersi di una possibilità formativa e di garantire l'occupazione dei docenti impegnati in questa attività;

considerato che un'urgente definizione della questione è da ritenersi indispensabile al fine di assicurare la necessaria serenità agli insegnanti interessati, giustamente preoccupati per l'incertezza delle prospettive;

impegna il Governo

ad emanare disposizioni che chiariscono la possibilità di mantenere l'insegnamento facoltativo di strumento musicale agli studenti degli indirizzi socio-psico-pedagogico Brocca e delle Scienze Sociali.

9/7697/2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Cangemi, Lenti.

La Camera,

in considerazione delle gravi carenze di organico dirigenziale (circa 83 unità);

in relazione alle pressanti esigenze derivanti dal riordino dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione;

considerata la necessità di assicurare la regolare, piena e tempestiva attuazione di tutte le riforme scolastiche in corso, nei confronti delle quali i dirigenti sono chiamati a svolgere un'importante funzione di supporto;

tenuto presente che a tale carenza si può sopperire con lo scorrimento delle graduatorie dei pregressi concorsi dirigenziali già espletati;

impegna il Governo

a provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti nella carica dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dall'amministrazione della pubblica istruzione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

9/7697/3. Voglino.

La Camera,

considerato che l'articolo 1, comma 5, creerebbe ulteriori penalizzazioni per il personale docente,

impegna il Governo

a tenere in debita considerazione le province nelle quali siano state ultimate le operazioni relative ai corsi di cui all'ordinanza ministeriale n. 33 del 2000 entro i termini precedentemente stabiliti, al fine di non penalizzare i docenti di quelle province.

9/7697/4. Napoli, Colucci.

PROPOSTA DI LEGGE: TURRONI ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO PER I MAMMIFERI MARINI, FATTO A ROMA IL 25 NOVEMBRE 1999 (7443)

(A.C. 7443 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.

(A.C. 7443 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.

(A.C. 7443 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

ART. 3.

1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati parte, nelle sedi internazionali relativamente all'accordo di cui all'articolo 1, è istituito un comitato di pilotaggio dell'accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali e un rappresentante designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Al comitato partecipano altresì, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Dopo le parole: e della navigazione *aggiungere:* e un rappresentante designato della conferenza Stato-Regioni.

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7443 - sezione 4)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, determinate nel limite massimo di spesa di lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di competenza del Ministero degli affari esteri.

(A.C. 7443 - sezione 5)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEI
PROPONENTI****ART. 5.**

1. Nelle more della concertazione con gli Stati parte prevista all'articolo 9 dell'accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui al citato accordo, è vietata la competizione di barche veloci a motore.

(A.C. 7443 - sezione 6)**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO DEI PROPONENTI****ART. 6.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.